

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1958-A**RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE**

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE CONCI ELISABETTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGEPRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SFORZA)DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)E COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)*alla Presidenza il 23 aprile 1951*

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I.R.O.) concernente le operazioni I. R. O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950

Presentata alla Presidenza il 17 novembre 1951

ONOREVOLI COLLEGHI! — La relazione governativa che accompagna il disegno di legge spiega abbastanza esaurientemente i precedenti giuridici e di fatto dell'Accordo 14 novembre 1950, nonché i motivi che hanno indotto il Governo italiano ad addivenire alla firma del predetto Accordo.

Dall'Accordo medesimo (articolo II) si rileva che esso è entrato in attuazione da alcuni mesi, e si possono quindi fare alcune considerazioni su questo primo periodo del suo funzionamento.

Durante il mese di febbraio si sono svolte le consegne da parte dell'I.R.O. all'A.A.I.

dei 4 campi di raccolta siti a Capua, Aversa, Salerno e Sant'Antonio con una popolazione complessiva di circa 4.000 profughi.

Nello stesso periodo di tempo è stata trasferita all'A.A.I. la responsabilità dell'assistenza per circa 3.600 profughi «fuori campo», che preferiscono vivere fuori dei campi e che hanno trovato una qualche loro sia pur precaria sistemazione.

Il criterio che ha seguito il Governo nel discutere con la I.R.O. l'Accordo 14 novembre 1950 è stato duplice: da un lato cercare di ridurre al minimo l'onere ricadente sull'economia italiana per la assistenza dei profughi

stranieri, facendo sì che l'I.R.O. continuasse per il maggior tempo possibile ad avere a proprio carico il mantenimento di molti profughi (ciò che è avvenuto; l'I.R.O. cura infatti tutt'ora l'assistenza dei numerosi profughi concentrati nel campo di Bagnoli, in attesa di emigrazione, nonché di tutti i cosiddetti « casi difficili », cioè dei vecchi e dei malati); dall'altro canto si è voluto fissare il principio che l'onere che doveva ricadere sul Governo per l'assistenza ai profughi stranieri non doveva essere superiore a quello che il Governo sopporta per i profughi di nazionalità italiana.

Pertanto l'onere finanziario di cui all'articolo 4 del disegno di legge è stato calcolato tenendo conto di un costo medio *pro capite* (comprensivo di tutte le spese generali e di amministrazione) di 350 lire giornaliera per i profughi conviventi nei campi, nonché per i « casi difficili » (per questi ultimi l'onere incomincerà a decorrere al momento dell'effettivo loro passaggio sotto la responsabilità del Governo italiano).

Ai profughi nei campi non è corrisposta nessuna somma in denaro; è l'Amministrazione dei singoli campi che provvede al vitto, all'alloggio, all'assistenza sanitaria e culturale, come pure ai trattenimenti ed a quanto altro possa esser necessario. Il personale direttivo dei Campi e gli impiegati sono tutti di nazionalità italiana, retribuiti secondo le paghe in vigore presso gli Uffici governativi italiani. I profughi possono solo essere utilizzati per alcuni lavori di fatica nell'interno dei campi, nel qual caso viene loro corrisposto un modesto compenso che può variare dalle 5 alle 10 mila lire mensili. I campi hanno la caratteristica di « campi di raccolta » e non di « concentramento », ed i profughi hanno quindi libertà di entrare e di uscire a loro gradimento; esistono solo delle limitazioni di carattere disciplinare ed amministrativo. Alla polizia italiana è affidato il servizio di sicurezza dei campi.

Ai profughi fuori dei campi viene invece corrisposto mensilmente un assegno nella misura di lire 150 giornaliera per i capi-famiglia e 100 per le persone a carico. Vengono inoltre fornite gratuitamente le necessarie prestazioni sanitarie.

È da rilevare che il passaggio delle consegne da un Ente internazionale come l'I.R.O. al Governo italiano ha rappresentato un momento assai delicato, sia per motivi psicolo-

gici, sia per il fatto che l'I.R.O. poteva disporre con assai maggiore larghezza di mezzi finanziari. È tuttavia da rilevare che tale passaggio è avvenuto con assoluta regolarità, e che — grazie ad un radicale riordinamento di tutti i servizi amministrativi ed alle rigide economie che si sono potute effettuare in alcuni settori — si è riusciti ad assicurare ai profughi un trattamento pressoché identico a quello di cui prima godevano.

L'articolo XI dell'Accordo rimanda alle successive intese la soluzione del problema dei « casi difficili ». Ma anche questo problema è ormai avviato ad una conveniente soluzione. L'I.R.O. sta infatti stipulando proprio in questi giorni con alcuni ospedali ed istituzioni caritative dei particolari accordi in base ai quali queste istituzioni prenderanno in consegna direttamente dall'I.R.O. i casi difficili e assicureranno loro il mantenimento e l'assistenza fino a quando sarà dimostrata la necessità di cure e di assistenze particolari. La I.R.O. darà alle istituzioni interessate una somma *una tantum* equivalente a 500-1.000 dollari per persona a seconda del grado di infermità: il Governo italiano corrisponderà, come abbiamo già detto, una retta giornaliera di 350 lire. Quando gli ammalati risultassero definitivamente guariti verrebbero naturalmente assimilati agli altri profughi stranieri di provenienza I.R.O. e sarebbe loro offerta la possibilità di essere accolti in un campo, ovvero di essere assistiti fuori campo.

L'I.R.O. cesserà interamente la sua attività col 1° gennaio 1952, secondo la deliberazione del Consiglio generale nella sua 8ª sessione alla fine di ottobre. La regolamentazione effettuata dal Governo italiano è stata quindi più che mai opportuna.

Alla fine dell'anno passeranno sotto la responsabilità del Governo italiano anche i profughi attualmente nel campo di Bagnoli che non avranno potuto emigrare per allora. Si spera tuttavia che il numero di questi ultimi sia tale che si rimanga sempre — nel complesso — nei limiti numerici (e quindi di spesa) previsti dall'accordo del 14 novembre 1950 (e cioè 9.500 unità).

La relazione del Consiglio generale dell'I.R.O. riconosce lo sforzo compiuto dal nostro paese e il contributo dato dall'Italia alla soluzione del complesso problema.

Si chiede ora al parlamento l'approvazione dell'accordo suddetto.

CONCI ELISABETTA, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO

ART. 1.

È approvato l'Accordo supplementare tra il Governo italiano e l'Organizzazione internazionale profughi (I. R. O.) concernente le operazioni I. R. O. in Italia nel periodo supplementare 1950-51, concluso a Roma il 14 novembre 1950.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a decorrere dal 1° dicembre 1950.

ART. 3.

L'attuazione di quanto previsto dal presente accordo è affidata all'Amministrazione aiuti internazionali, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 settembre 1947, n. 1006.

ART. 4.

Il contributo del Governo italiano alla Organizzazione internazionale dei Profughi (I. R. O.) per l'esercizio finanziario 1950-51 è devoluto all'Amministrazione Aiuti internazionali per provvedere, per l'esercizio medesimo, alle spese che essa dovrà sostenere per l'attuazione del presente Accordo.

Alla spesa di lire 950.000.000 relativa all'esercizio 1951-52 si farà fronte con la riduzione, per eguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 453. dello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio medesimo.

Con decreti del Ministro del Tesoro sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.